

**MISURA/SOTTOMISURA : 226 - RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE E
INTERVENTI PREVENTIVI
AZIONE 1 - Ricostituzione del potenziale forestale**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Disastri naturali e incendi boschivi costituiscono un grave elemento di perturbazione dell'equilibrio del territorio. Il dissesto idrogeologico se non efficacemente controllato può causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane e minacciare l'incolumità delle popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili, ripristinando il territorio interessato dal dissesto, o facendo opera di prevenzione.

L'attività di prevenzione dai fenomeni di degrado delle foreste, inoltre, è richiamata nelle normative comunitaria, nazionale e regionale quale forma di intervento prioritario al fine di massimizzare l'effetto antierosivo e di prevenzione dei fenomeni di piena, e la conseguente protezione idrogeologica universalmente riconosciuti a foreste in ottimale stato vegetativo rispetto ai boschi degradati che potrebbero essere causa indiretta o diretta di fenomeni di instabilità idrogeologica. Le finalità della misura, oltre ad attivare azioni preventive di disastri naturali, è anche quella di assicurare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dai disastri medesimi.

1.2. - Obiettivi:

Gli obiettivi generali concernono il miglioramento dell'ambiente e delle zone di campagna, la conservazione del paesaggio agricolo e forestale, il contrasto al cambiamento climatico e la tutela del territorio così come indicato negli orientamenti strategici comunitari.

La Misura, in particolare si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- A. ricostituzione del potenziale delle foreste danneggiate da disastri o calamità naturali di origine abiotica.
- B. ripristino estensivo delle aree interessate da dissesti idrogeologici
- C. miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a rischio idrogeologico
- D. miglioramento ecologico e strutturale dei boschi danneggiati da disastri naturali.
- E. riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
- F. sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di CO₂

Visti i suddetti obiettivi, connessi alla salvaguardia e alla tutela del territorio, le operazioni finanziarie nell'ambito della presente azione sono da considerarsi di pubblico interesse.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.2

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole o associate, proprietari di boschi, Imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Regione Veneto e altri Enti regionali; Consorzi di bonifica e Comunità Montane che siano titolari di competenze amministrative in materia e che abbiano la disponibilità dei terreni sui quali effettuare gli interventi.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Per quanto attiene alla ricostituzione del potenziale forestale sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

1. Interventi selvicolturali finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi, degradate o danneggiate da calamità¹¹⁰ naturali consistenti in:
 - A. taglio piante morte o compromesse;
 - B. riceppatura dei cedui;
 - C. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere e latifoglie;
 - D. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con specie arboree autoctone a medio-bassa influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio di cui alla tabella del punto 7 (Allegato Tecnico 2) e con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora.

2. Miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a vincolo idrogeologico nonché stabilizzazione e recupero di aree già soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico o a valanga con il ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica a finalità protettiva.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per gli interventi di cui al punto 3.1.1, ivi compreso l'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009, nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.¹¹¹

¹¹⁰ Ai fini del presente bando vanno considerati gli eventi particolarmente intensi che arrecano danno alle persone, alle cose o all'ambiente causati da fenomeni naturali prevalentemente di origine geologica e meteorologica.

¹¹¹ Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

Ai fini del presente bando vanno considerati solo gli interventi particolarmente intensi che arrecano danni estesi all'ambiente, causati da fenomeni naturali di origine geologica e meteorologica. Possono essere considerati tali gli eventi la cui intensità è tale da danneggiare un'entità superiore al 30% del soprassuolo forestale interessato in termini di superficie o di massa legnosa.

Gli interventi sono comunque ammissibili a contributo se sussiste la comprovata necessità ad intervenire per la ricostituzione del potenziale forestale adeguatamente documentata dal tecnico con specifica relazione e riferimenti a fatti storici (es. per gli incendi: scheda rilevamento dell'incendio; per gli eventi idrogeologici: segnalazione del dissesto da parte del Comune agli uffici regionali preposti). Nel caso di ricostituzione del potenziale forestale di boschi danneggiati dagli incendi, si applica quanto previsto dalla normativa di settore (Riferimento L. 353/2000 – art. 10).

Gli interventi selvicolturali volti al recupero dei popolamenti danneggiati da incendi potranno essere ammessi a contributo solo se i relativi soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco nei 5 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Gli interventi selvicolturali volti al recupero dei popolamenti danneggiati da altri eventi calamitosi abiotici come gli schianti, sradicamenti, danni da valanghe potranno essere ammessi a contributo solo se i relativi soprassuoli sono stati interessati da danni di natura abiotica nei 5 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in relazione all'entità del danno si distinguono:

1. Danni concentrati su un' unica area accorpata. Nel caso in cui l'intervento ricada in boschi pianificati, da piani di riassetto forestale l'evento calamitoso deve aver percorso almeno il 30% della superficie della particella forestale. Se l'area danneggiata è continua e comprende più particelle l'intervento è ammissibile se tale area è uguale o superiore al 30% alla somma delle superfici delle particelle interessate dall'evento. Nel caso in cui l'intervento ricada in boschi non pianificati l'evento calamitoso deve aver percorso almeno il 30% della superficie catastale del mappale interessato dall'evento. Se l'area danneggiata è continua e comprende più mappali catastali l'intervento è ammissibile se tale area è uguale o superiore al 30% della somma delle superfici dei mappali interessati dall'evento dannoso.
2. Danni diffusi in più piccole aree non contigue tra loro. Nel caso in cui l'intervento ricada in boschi pianificati con piani di riassetto forestale il danno deve aver interessato almeno il 30% della provvigione totale della particella forestale interessata dall'evento calamitoso. Negli aree boscate non soggette a pianificazione gli schianti/stroncamenti devono essere di entità uguale o superiore ai 75 mc/ha di piante danneggiate. In quest'ultimo caso sarà cura del tecnico progettista effettuare i necessari rilievi dendrometrici necessari alla stima quantitativa del danno, riportandone modalità e relativi valori nella relazione tecnica di cui al successivo punto 6.1.

Il miglioramento dell'assetto ecologico con il ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica potrà interessare solo i terreni soggetti a vincolo idrogeologico e le aree già soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico o a valanghe nei 10 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività/Economia+Montana+e+Comunità+Montane/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>.

Sono esclusi tutti gli interventi legati a danni al bosco di chiara origine biotica.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio, qualora richiesto, deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Gli interventi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

E' fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui alla DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessario.

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

Nei terreni oggetto di intervento sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali successivi purchè ve ne sia la necessità e non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.500.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 100 % della spesa ammessa

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000 €.

Nel caso degli interventi selvicolturali, il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.000 € (IVA esclusa) e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,42 Ha.

Data la natura culturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dalle operazioni colturali del soprassuolo.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m	2
	tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)	1
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46%	3
	- oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 %	2
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1
	c) fino al 40%	0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): a) maggiore del 60%	3
	b) maggiore del 40%	1,2
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 4).	1
Pericolo di incendi limitatamente agli interventi di recupero dei popolamenti danneggiati da incendi	Per tipologia di riferimento secondo la tabella di cui al punto 7 "Allegati tecnici": • Potenziale pirologico uguale o inferiore a 25;	0
	• Potenziale pirologico superiore a 25 e inferiore o uguale a 30;	3,5
	• Potenziale pirologico superiore a 30.	
	(vedi nota 5)	5,5

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, la cui minuta sia agli atti della Struttura forestale competente. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

Nota 5. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto qualora necessario;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica.
5. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
6. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
7. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
8. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
9. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
10. autorizzazione di cui all'art. 10 della L. 353/2000 per gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale di boschi danneggiati dagli incendi.
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessario;

12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 12, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

7 Allegati tecnici

Allegato tecnico 1 - Tabella dei potenziali pirologici tratta dal Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.¹¹²

TIPO	SOTTOTIPO	VARIANTE	POTENZIALE PIROLOGICO	PUNTEGGIO
abietetto submontano			20	0
faggeta altimontana tipica	a polistico		20	0
faggeta montana tipica	esalpica		20	0
lariceto tipico		con cembro	20	0
pecceta subalpina tipica			20	0
piceo-faggeto mesofilo		con larice	20	0
faggeta montana tipica	mesalpica		21	0
pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici			21	0
castagneto con ostraia	a epimedio		22	0
castagneto con ostraia	a epimedio	con rovere	22	0
faggeta montana con abete bianco	esalpica		22	0
pineta di pino silvestre mesalpica	a arctostafilo	endalpica	22	0
aceri-frassineto tipico			23	0
faggeta submontana mesofila			23	0

¹¹² Spetta al tecnico progettista interpretare le presenti tipologie anche alla luce degli eventuali aggiornamenti nomenclaturali sopraggiunti.

pecceta dei suoli xerici silicatici			23	0
aceri-frassineto con carpino nero		con faggio	24	0
aceri-frassineto con ontano bianco			24	0
castagneto con frassino			24	0
larici-cembreto	con ontano verde		24	0
pecceta subalpina tipica		con cembro	24	0
orno-lecceta		con pino nero	25	3,5
orno-lecceta (pineta su orno-lecceta)			25	3,5
pecceta montana xerica			25	3,5
castagneto dei substrati vulcanici			25	3,5
faggeta dei suoli oligocalcici			25	3,5
castagneto con ostraia	a sambuco		26	3,5
querceto mesofilo di rovere	tipico		26	3,5
betuleto			26	3,5
castagneto dei substrati vulcanici		con faggio	27	3,5
castagneto dei suoli oligotrofici			27	3,5
mugheta microterma acidofila	tipica		27	3,5
piceo-faggeto termofilo			27	3,5
aceri-frassineto con carpino nero			27	3,5
castagneto con ostraia	a vinca		27	3,5
faggeta altimontana dei suoli decalcificati			28	3,5
mugheta microterma acidofila	a empetro		28	3,5
pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici		xerica	28	3,5
aceri-tiglieto con carpino nero			28	3,5
querceto mesofilo di rovere	con tiglio		28	3,5
carpineto con ostraia			29	3,5
mugheta microterma basifila			29	3,5
pineta di pino silvestre mesalpica	con abete rosso		30	3,5
faggeta pioniera			30	3,5
faggeta submontana con ostraia		con carpino bianco	31	5,5
faggeta submontana con ostraia		con tiglio	31	5,5
ostrieti primitivi	di forra		31	5,5
ostrio-querceto	a scotano	con roverella	31	5,5
pineta di pino silvestre mesalpica	a molinia		31	5,5
mugheta a sfagni			31	5,5
corileto			32	5,5
mugheta montana	suboceanica		32	5,5
mugheta montana	subcontinentale		32	5,5
pineta di pino silvestre endalpica			32	5,5
orno-ostrieto	con carpino bianco		32	5,5
orno-ostrieto	con tiglio		32	5,5
pineta di pino silvestre mesalpica	a arctostafilo		32	5,5
faggeta submontana con ostraia			33	5,5
faggeta submontana con ostraia		con tasso	33	5,5
faggeta submontana tipica			33	5,5
ostrieti primitivi	di rupe		33	5,5
pecceta su orno-ost. o su ostrio-querc.			33	5,5
ostrio-querceto	tipico		33	5,5

pineta di pino silvestre esalpica	con pino nero		34	5,5
orno-ostrieto	con leccio		35	5,5
orno-ostrieto	tipico		35	5,5
ostrio-querceto	a scotano		35	5,5
ostrio-querceto	a scotano	con cerro	35	5,5
pineta di pino silvestre esalpica	tipica		36	5,5
pineta su orno-ostr. o su ostrio-querc.			36	5,5
querceto di roverella con elem. mediterr.			36	5,5
mugheta termofila			37	5,5
ostrio-querceto	a scotano	a terebinto	37	5,5
pseudomacchia			37	5,5

Allegato tecnico 2-Influenza attribuita alle diverse specie sulla probabilità di sviluppo dell'incendio tratta dal Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Influenza sulla probabilità di sviluppo	Specie
alta	abete rosso, pini, roverella, leccio
media	larice, carpino nero, castagno, rovere, orniello, faggio
bassa	abete bianco, carpino bianco, frassino maggiore, acero di monte, farnia